

Precisazioni in merito alla D.G.R. n. 40-5177 del 28/1/2002

Paragrafo 2: Misure agroambientali di cui al reg. CE n. 1257/99 (P.S.R.)

Punto A:

Per quanto riguarda le parole “ *Non è ammissibile il rafforzamento di impegno*” si precisa quanto segue:

➤ per le **Azioni F1 ed F2:**

è ammissibile l'ampliamento della superficie in quanto esiste l'obbligo della tenuta dell'impegno sulla S.A.U. aziendale.

Non sono ammissibili gli impegni facoltativi (inerbimento, installazione nidi) né il passaggio dall'azione F1 ad F2.

Punto B:

➤ **Azione F1: tutte le zone**

1° comma: dopo le parole “... *che hanno già concluso il periodo di impegno.*” da aggiungere le seguenti parole: “...*o che non avevano assunto in precedenza alcun impegno.*”

➤ **Azione F2: zona di montagna**

Per le domande in corso di impegno è possibile apportare una variazione circa la destinazione dalla coltivazione biologica all'uso zootecnico ai sensi del reg. CE 1804/99.

➤ **Azione F2: tutte le zone**

1° comma: dopo le parole “... *che hanno già concluso il periodo di impegno.*” da aggiungere le seguenti parole: “...*o che non avevano assunto in precedenza alcun impegno.*”

Ulteriori precisazioni sulla classificazione di zona di montagna

In diversi punti della Deliberazione della Giunta n. 40-5177 del 28/1/2002 si parla di zona di montagna.

Le zone di montagna sono quelle definite come zone svantaggiate del Piemonte nel cap. 6 paragrafo 3 della parte I: aspetti generali del testo del Piano di Sviluppo Rurale.

Errori di passaggio dal reg. CEE n. 2078/92 al P.S.R.

Poiché sono stati segnalati degli errori che si sono riscontrati nel passaggio effettuato nel 2001 dalle misure A1 o A3 rispettivamente alle azioni F1 o F2 si precisa che l'Ente istruttore, in tali casi, può consentire il ritorno dalle suddette azioni del P.S.R. alle misure del Programma agroambientale fino al completamento dei 5 anni, considerati complessivamente.

L'interessato dovrà segnalare l'errore e avanzare specifica richiesta all'Ente istruttore entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Nel caso i premi concessi nel 2001 ai sensi delle azioni del P.S.R. fossero inferiori a quelli previsti dal Programma agroambientale, potrà essere richiesta l'integrazione fino agli importi previsti dal reg. CEE n.2078/92.